



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Rep. n. 1201 - 2014 - Prot. n. 36917 del 14.11.2014 Allegati 2

Anno 2014 - tit. VII cl. 1 fasc. 13

LA RETTRICE

Vista la legge 9.5.1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 30.12.2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", e in particolare l'art. 24;

Vista la legge 7.8.1990, n. 241, e successive modificazioni, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Vista la Legge 12.11.2011, n. 183 (Legge di Stabilità 2012), e in particolare l'art. 15 recante disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive;

Vista la Legge 15.04.2004, n. 106 e il D.P.R. 03.05.2006, n. 252 recanti norme in materia di deposito dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico;

Visto il D.Lgs. 30.03.2001, n.165 e ss. mm.ii, ed in particolare gli artt. 35, 35bis, 36, 37, 38 e 57;

Visto il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e ss.mm.ii., recante norme sull'accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e sulle modalità di svolgimento dei concorsi;

Visto il D.P.R. 28.12.2000, n. 445, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali;

Visto il D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii "Codice dell'Amministrazione Digitale";

Visto il D.Lgs. 11.04.2006, n.198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna";

Visto il D.Lgs. 29.03.2012, n. 49 in materia di disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, ed in particolare l'art. 5, comma 5;

Visto il D.P.R. 16.04.2013, n. 62 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici";

Visto il D.Lgs. 14.3.2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

Visto il D.M. 25.05.2011, n. 243, recante criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari di contratti di cui all'art. 24, comma 2, lettera c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

Visto il D.M. 24.05.2011, n. 242, recante criteri per la valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte dai titolari dei contratti di cui all'art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

Visto il D.M. 29.7.2011, n. 336 "Determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all'art. 15 della L. 240/2010";

Visto il D.M. 12.6.2012, n. 159, recante la rideterminazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali;

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi dell'Aquila, emanato con D.R. n. 50 – 2012 del 12.01.2012;

Visto il Codice Etico dell'Università degli Studi dell'Aquila emanato con D.R. n. 1154 - 2011 del 29.07.2011;

Visto il Codice di comportamento dell'Università degli Studi dell'Aquila emanato con D.R. 210 – 2014 del 03.03.2014;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Visto il Regolamento di Ateneo per l'assunzione di ricercatori universitari a tempo determinato, emanato con D.R. n. 621- 2012 del 05.04.2012, come modificato dal D.R. 860 – 2013 del 05.06.2013;

Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Cliniche Applicate e Biotecnologiche del 29.07.2014, relativa alla proposta di assunzione di un ricercatore a tempo determinato e pieno, ex art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il Settore Concorsuale 05/D1, Settore Scientifico Disciplinare BIO/09 - Fisiologia, interamente finanziato dalla Società ESSSE CAFFÉ SPA, giusta convenzione stipulata tra la predetta Società e l'Università degli Studi dell'Aquila il 26 maggio 2014 – rep. n. 215 -2014 del 28.05.2014;

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24.09.2014 di autorizzazione all'indizione della relativa procedura selettiva;

Verificato che la copertura finanziaria del contratto, per una spesa pari ad € 48.392,01 annui e a € 145.176,03 per il triennio, comprensiva di oneri a carico Ente, a gravare sul F.S. 1.04.02.09 - Ricercatori a tempo determinato – bilancio 2014, è interamente garantita dalla fidejussione n. 247716, rilasciata dalla Banca di Imola il 08.07.2014

DECRETA

Art. 1 - Tipologia concorsuale, numero posti e oggetto del contratto

Ai sensi dell'art.24, comma 3, lett. a) della Legge 240/2010 e del relativo Regolamento di Ateneo per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato, è indetta la procedura selettiva per l'assunzione, presso l'Università degli Studi dell'Aquila di n. 1 Ricercatore con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, in regime di tempo pieno, per lo svolgimento di attività di ricerca e di attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, come di seguito specificato:

Settore Concorsuale 05/D1 - Fisiologia

Settore Scientifico Disciplinare BIO/09 - Fisiologia

Oggetto del contratto: Svolgimento di attività di ricerca e di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti.

Descrizione del Progetto di ricerca: Neurodegenerazioni e neuroprotezione: sviluppo di strategie di neuroprotezione e di sostituzione funzionale. Correlazione tra degenerazione/malfunzionamento dei fotorecettori e riorganizzazione funzionale della retina interna.

Responsabile del progetto: Prof.ssa Silvia BISTI, Professore Ordinario - S.C. 05/D1 - SSD BIO/09 presso il Dipartimento di Scienze Cliniche Applicate e Biotecnologiche dell'Università degli Studi dell'Aquila;

Attività di ricerca: la ricerca è rivolta allo studio delle malattie neurodegenerative della retina, sia in modelli animali con degenerazioni indotte su base ambientale e genetica, sia in pazienti dove allo studio dell'attività funzionale retinica verrà associato lo studio del genoma. Lo scopo della ricerca è lo sviluppo di tecniche di neuro protezione la cui efficacia potrà essere ottimizzata dalla conoscenza delle condizioni funzionali e genotipo del paziente. In parallelo verranno sviluppate tecniche di sostituzione funzionale da applicare in retine non più vedenti. Il ricercatore dovrà sviluppare nuove tecniche di registrazione elettrofisiologiche con sistemi MEA (multi elettrodo) ed integrarle con le metodiche classiche di registrazione "in vivo" e "in vitro".



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Sede di svolgimento delle attività: Dipartimento di Scienze Cliniche Applicate e Biotecnologiche dell'Università degli Studi dell'Aquila.

Impegno didattico: L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore.

La quantificazione delle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 1500 ore annue per i ricercatori a tempo pieno.

Attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti: il ricercatore è chiamato a svolgere l'attività didattica integrativa nella disciplina di Fisiologia presente nei corsi triennali e specialistici, nonché i seguenti compiti: partecipazione alle sedute di esame e di orientamento e tutoraggio e di supervisione nella preparazione delle tesi di laurea e di dottorato.

Competenze linguistiche:

La lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza è la **Lingua inglese**.

Numero di pubblicazioni:

I candidati devono presentare pubblicazioni congruenti con il programma di ricerca, **in numero non inferiore a 12**. La tesi di dottorato, ai sensi del D.M. 243/2011 è da considerare come pubblicazione e pertanto concorre al raggiungimento del numero minimo di pubblicazioni da presentare.

Art. 2 - Requisiti di ammissione alla selezione

1) Possono partecipare alla presente selezione i cittadini italiani, i cittadini degli Stati membri dell'unione europea e i cittadini di Paesi terzi che siano titolari di permesso di soggiorno a norma dell'art. 38 del D.Lgs. 165/2001, in possesso del seguente titolo:

a) Dottorato di ricerca in Biochimica e Neuroscienze, oppure Dottorato di ricerca in Biotecnologie, o titolo equipollente o equivalente, conseguito in Italia o all'estero.

Ai sensi dell'art. 29, comma 13, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, fino all'anno 2015, possono partecipare alla selezione anche i soggetti in possesso di laurea magistrale o equivalente e di un curriculum scientifico professionale da cui risulti lo svolgimento di attività di ricerca autonomamente sviluppata nel campo della fisiologia della retina e un'approfondita esperienza scientifica nel campo dello sviluppo e della organizzazione funzionale della circuiteria retinica sia in condizioni fisiologiche che patologiche.

Pertanto possono partecipare alla presente selezione anche i soggetti in possesso della laurea in Biotecnologie indirizzo Biotecnologie Mediche conseguita secondo il vecchio ordinamento, o di Laurea specialistica o magistrale conseguita nelle corrispondenti classi di cui al D.M. n. 509/99 (9/S Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche) e al D.M. n. 270/2004 (LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche) e del predetto curriculum.

I requisiti per ottenere l'ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

2) Non sono ammessi alla selezione:

a) i professori universitari di prima e seconda fascia e i ricercatori già assunti a tempo indeterminato, ancorché cessati dal servizio;

b) coloro che hanno avuto contratti in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo determinato ai sensi degli artt. 22 e 24 della Legge 240/2010 presso l'Università degli Studi dell'Aquila o presso altri Atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché presso gli enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della Legge 240/2010 per un periodo che, sommato alla durata prevista



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

dal contratto, messo a bando, superi complessivamente i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

c) coloro che sono esclusi dal godimento dei diritti civili e politici;

d) coloro che sono stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione;

e) coloro che sono stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127 lettera d) del D.P.R. 10.1.1957, n. 3;

f) coloro che hanno rapporto di coniugio o un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che ha formulato la richiesta di assunzione di ricercatore a tempo determinato, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;

I contratti di cui all'art. 24, comma 3, lettera a) non sono cumulabili con gli assegni di ricerca di cui all'art. 51 della Legge n. 449/1997.

3) L'Amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e parità di trattamento sul lavoro.

4) I candidati sono ammessi alla selezione con riserva e l'Amministrazione può disporre, fino al momento della delibera di chiamata, l'esclusione dalle procedure con decreto motivato del Rettore. Tale provvedimento sarà comunicato all'interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 3 - Modalità e termini per la presentazione della domanda

1) Coloro che intendono partecipare alla selezione devono produrre domanda di ammissione alla procedura, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di giorni 30 a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso relativo all'emanazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4^a serie speciale - Concorsi. Dell'avvenuta pubblicazione è data immediata pubblicità sui siti web dell'Ateneo, del competente Ministero e dell'Unione Europea.

2) Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile.

3) La domanda, da redigere in carta semplice su l'apposito modello di cui all'allegato 1), che fa parte integrante del presente bando, disponibile all'indirizzo <http://www.univaq.it/section.php?id=1532>, deve essere indirizzata alla **Rettrice dell'Università degli Studi di L'Aquila – Area Gestione Risorse Umane – Settore Concorsi e Selezioni - Via Giovanni Di Vincenzo, 16/B – 67100 L'AQUILA (AQ)**.

La sottoscrizione della domanda non è soggetta ad autenticazione.

4) La domanda può essere presentata con le seguenti modalità:

- a) direttamente al Settore Concorsi e Selezioni dell'Università degli Studi dell'Aquila - Via Giovanni Di Vincenzo, 16/B – 67100 L'Aquila - dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00. Sulla busta il candidato deve indicare: l'Università che ha bandito la procedura; il Dipartimento che ha richiesto la procedura selettiva; il settore concorsuale; il settore scientifico-disciplinare; la qualifica per la quale concorre; nome, cognome, domicilio eletto ai fini del concorso. La data di acquisizione della domanda è stabilmente comprovata dalla data indicata nella ricevuta sottoscritta e rilasciata dal personale addetto al ricevimento;
- b) spedita con raccomandata con avviso di ricevimento, all'indirizzo sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Sulla busta il candidato deve



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

indicare: l'Università che ha bandito la procedura; il Dipartimento che ha richiesto la procedura selettiva; il settore concorsuale; il settore scientifico-disciplinare; la qualifica per la quale concorre; nome, cognome, domicilio eletto ai fini del concorso;

- c) inoltrata a mezzo posta elettronica certificata (PEC - CEC PAC) all'indirizzo protocollo@pec.univaq.it, unitamente alla relativa documentazione.

Il messaggio di inoltro della domanda tramite posta elettronica certificata deve indicare: l'Università che ha bandito la procedura; il Dipartimento che ha richiesto la procedura selettiva; il settore concorsuale; il settore scientifico-disciplinare; la qualifica per la quale il candidato concorre; nome, cognome, domicilio eletto ai fini del concorso; l'elenco degli allegati al messaggio.

Con riferimento all'utilizzo della posta elettronica certificata si specifica che la domanda e le dichiarazioni per i quali è prevista la sottoscrizione in ambiente tradizionale sono valide esclusivamente se sottoscritte mediante firma digitale o quando l'autore è identificato dal sistema informatico ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.

Per l'invio telematico devono essere utilizzati formati statici e non direttamente modificabili, privi di macroistruzioni o codici eseguibili, preferibilmente pdf e tiff, oppure non proprietari come odf, txt e xml. Non possono essere utilizzati formati proprietari doc, xls, etc.

Non verranno prese in considerazione copie informatiche di documenti analogici trasmessi via PEC.

La ricevuta di ritorno delle domande trasmesse tramite PEC viene inviata automaticamente dal gestore PEC.

5. Non verranno prese in considerazione le domande inoltrate oltre il termine di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, le domande non sottoscritte, le domande inviate telematicamente qualora non sia possibile l'identificazione certa dell'autore secondo la normativa vigente, le domande prive dei dati anagrafici del candidato e/o dell'indicazione della selezione cui il candidato intende partecipare.

6. Nella domanda il candidato deve dichiarare:

- 1) cognome e nome;
- 2) data e luogo di nascita;
- 3) codice fiscale (per i cittadini italiani o non italiani in possesso di codice fiscale rilasciato dalle competenti autorità italiane);
- 4) luogo di residenza;
- 5) cittadinanza posseduta;
- 6) la selezione cui intende partecipare, precisando la Struttura che ha richiesto il bando, il settore concorsuale e il settore scientifico disciplinare;
- 7) di essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - Dottorato di ricerca in Biochimica e Neuroscienze, oppure Dottorato di ricerca in Biotecnologie, o titolo equipollente o equivalente, conseguito in Italia o all'estero

oppure

- laurea in Biotecnologie indirizzo Biotecnologie Mediche conseguita secondo il vecchio ordinamento, o di Laurea specialistica o magistrale conseguita nelle corrispondenti classi di cui al D.M. n. 509/99 (9/S Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche) e al D.M. n. 270/2004 (LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche) e curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca di cui all'art. 1 del presente bando, come specificato all'art. 2.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

- 8) di godere dei diritti civili e politici
- a) **se cittadino italiano:**
- di essere iscritto nelle liste elettorali, precisando il Comune e indicando eventualmente i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime
 - posizione nei confronti del servizio militare;
- b) **se cittadino straniero** di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o di provenienza ovvero i motivi del mancato godimento;
- 9) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti, oppure le eventuali condanne penali riportate o gli eventuali procedimenti penali pendenti;
- 10) di non essere stato destituito dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera d), del D.P.R. 10.1.1957, n.3;
- 11) di non avere rapporti di coniugio o di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che ha formulato la richiesta di assunzione di ricercatore a tempo determinato, ovvero con la Rettrice, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
- 12) di non ricoprire attualmente e di non aver precedentemente coperto la qualifica di professore universitario di prima o seconda fascia o di ricercatore a tempo indeterminato, ancorché cessato dal servizio;
- 13) di non aver avuto contratti in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo determinato ai sensi degli artt. 22 e 24 della Legge 240/2010 presso l'Università degli Studi dell'Aquila o presso altri Atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché presso gli enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della Legge 240/2010 per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto, messo a bando, superi complessivamente i 12 anni, anche non continuativi.
- 14) **se cittadino straniero**, di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
- 15) di essere consapevole che la Commissione sarà nominata con decreto del Rettore, pubblicato all'Albo Ufficiale di Ateneo e inserito nell'apposita pagina web del sito www.univaq.it;
- 16) di essere consapevole che l'elenco dei candidati ammessi alla selezione sarà pubblicato all'Albo Ufficiale di Ateneo e inserito nell'apposita pagina web del sito www.univaq.it, con valore di notifica a tutti gli effetti;
- 17) di essere consapevole che i criteri e le modalità di valutazione dei candidati, adottati dalla Commissione nella prima seduta, sono resi pubblici mediante pubblicazione, per almeno sette giorni, all'Albo Ufficiale di Ateneo e inseriti nell'apposita pagina web del sito www.univaq.it,
- 18) di essere consapevole che gli atti della selezione e il relativo decreto di approvazione sono resi pubblici mediante pubblicazione, per almeno sette giorni, all'Albo Ufficiale di Ateneo e inseriti nell'apposita pagina web del sito www.univaq.it, con valore di notifica a tutti gli effetti;

7. Nella domanda devono essere altresì indicati i recapiti telefonici e il recapito di posta elettronica, al fine della tempestiva ricezione di ogni utile comunicazione, nonché il domicilio eletto dal candidato ai fini della presente procedura. Ogni eventuale variazione dei predetti recapiti e del domicilio deve essere tempestivamente comunicata al Settore cui è stata consegnata o indirizzata l'istanza di partecipazione.

8. Le dichiarazioni formulate nella domanda sono da intendersi rilasciate ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modificazioni, dai candidati aventi titolo all'utilizzazione delle forme di semplificazione delle certificazioni amministrative consentite dal decreto citato.

I cittadini extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 secondo le modalità previste per i cittadini dell'Unione europea, qualora si tratti di comprovare



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani oppure qualora la produzione di dichiarazioni sostitutive avvenga in applicazione di convenzioni tra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.

9. L'Amministrazione effettua idonei controlli, sia a campione, sia in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dal controllo sopra indicato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici derivanti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.

10. I candidati dovranno organizzare la documentazione in due plichi separati, uno dei quali contenente la domanda e gli allegati di cui al successivo art. 4, l'altro le pubblicazioni di cui all'art. 5.

11. L'Amministrazione non assume responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario e per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo riportato nella domanda, né per gli eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

12. Dopo la scadenza del termine del presente bando non è ammessa alcuna integrazione di documentazione. L'esclusione dalla procedura per difetto dei requisiti di ammissione di cui all'art. 2 del presente bando o per l'omissione non sanabile delle dichiarazioni di cui al comma 6 del presente articolo è disposta con decreto del Rettore e notificata al candidato.

Art. 4 - Allegati alla domanda

1. I candidati devono produrre, unitamente alla domanda:

- a) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- b) fotocopia del codice fiscale (per i cittadini italiani o non italiani in possesso di codice fiscale rilasciato dalle competenti autorità italiane);
- c) curriculum vitae in duplice copia, datato e sottoscritto con firma autografa originale (o, in caso di utilizzo della PEC, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente) attestante, tra l'altro, l'attività scientifica e didattica svolta;
- d) elenco numerato dei titoli, in duplice copia, datato e sottoscritto con firma autografa originale (o, in caso di utilizzo della PEC, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente), con l'indicazione della tipologia, della data del conseguimento, dell'ente che ha provveduto al rilascio;
- e) elenco numerato delle pubblicazioni in duplice copia, datato e sottoscritto con firma autografa originale (o, in caso di utilizzo della PEC) secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente;
- f) dichiarazione che attesti il proprio contributo alle pubblicazioni in collaborazione;
- g) elenco in duplice copia delle attività didattiche svolte, datato e sottoscritto con firma autografa originale (o, in caso di utilizzo della PEC, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente);
- h) dichiarazione da rilasciare in duplice copia, utilizzando l'allegato 2 al presente bando, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 attestante quanto indicato nelle lettere precedenti;
- i) dichiarazione comprovante il possesso dei requisiti di ammissione e, in caso di titoli conseguiti all'estero, la dichiarazione di equipollenza, equivalenza degli stessi.

Si specifica che:

- **I cittadini italiani** dimostrano il possesso dei titoli mediante autocertificazione (Allegato 2).



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

▪ **I cittadini dell'unione europea** dimostrano il possesso dei titoli mediante autocertificazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà, nei casi consentiti dal D.P.R. 445/2000 (Allegato 2).

▪ **I cittadini extracomunitari** in possesso di regolare permesso di soggiorno devono produrre i titoli in originale, oppure in copia autentica o in copia dichiarata conforme all'originale.

In ogni caso, i titoli di studio conseguiti all'estero devono essere tradotti e legalizzati dalle competenti autorità consolari italiane ed equiparati ai titoli italiani a norma dell'art. 38, comma 3, del D.Lgs. 165/2001.

I titoli rilasciati dalle autorità competenti dello Stato di cui il candidato straniero è cittadino devono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso.

I titoli redatti in lingua straniera devono essere corredati dalla traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana all'estero o da un traduttore ufficiale.

I titoli rilasciati da Amministrazioni Pubbliche italiane vanno solo ed esclusivamente autocertificati, ai sensi della Legge 183/2011.

Art. 5 - Pubblicazioni

1. Le pubblicazioni scientifiche devono essere numerate in ordine progressivo, corrispondente all'elenco delle stesse allegato alla domanda e confezionate in plico chiuso separato dal plico contenente la domanda. Pertanto, anche in caso di invio telematico della domanda di concorso, le pubblicazioni vanno comunque consegnate oppure inviate a mezzo posta con raccomandata A/R al Settore Concorsi e Selezioni dell'Università degli Studi dell'Aquila- Via Giovanni Di Vincenzo, 16/B - 67100 L'Aquila, entro il termine di scadenza del presente bando. Le pubblicazioni possono essere presentate in originale o in copia dichiarata conforme all'originale mediante apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta secondo l'allegato 2 al presente bando. La dichiarazione viene resa con le modalità di cui al precedente art. 4. Sul plico il candidato deve riportare le seguenti indicazioni: nome, cognome, domicilio eletto ai fini del concorso, l'Università che ha bandito la procedura, il Dipartimento che ha richiesto la procedura selettiva, il settore concorsuale, il settore scientifico-disciplinare, la qualifica per la quale concorre.
2. Non è consentito il riferimento a titoli o pubblicazioni presentati presso questa od altre amministrazioni, o a titoli allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso.
3. Per le pubblicazioni edite in Italia, sono considerati valutabili ai fini delle procedure selettive di cui al presente bando i lavori per i quali si sia proceduto al deposito legale nelle forme di cui al Decreto Legislativo Luogotenenziale n. 660/1945, così come integrato e modificato dalla legge n. 106/2004 e dal D.P.R. n. 252/2006. L'assolvimento di tale obbligo deve essere certificato da idonea documentazione, unita alla domanda, che attesti l'avvenuto deposito, oppure da dichiarazione del candidato, resa sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Per le pubblicazioni edite all'estero devono risultare la data e il luogo di pubblicazione.
4. Le pubblicazioni e l'eventuale documentazione redatte in lingua straniera dovranno essere accompagnate da traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero ed effettuata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare o da traduttore ufficiale. Tuttavia le pubblicazioni e l'eventuale documentazione redatte in lingua straniera possono essere presentate nella lingua di origine, senza necessità della allegata traduzione, se tale lingua è una delle seguenti: francese, inglese, tedesca e spagnola.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Art. 6 - Rinuncia del candidato

1. La rinuncia a partecipare alla procedura selettiva, indirizzata alla Rettrice, firmata e datata, dovrà essere corredata da copia di un documento di riconoscimento valido e inviata con le stesse modalità di presentazione della domanda. La rinuncia produrrà i propri effetti a decorrere dalla prima riunione della Commissione successiva alla data di ricevimento.

Art. 7 - Nomina della Commissione

1. La Commissione selezionatrice è nominata con decreto rettorale ed è costituita da tre docenti tra professori di prima e seconda fascia e ricercatori universitari a tempo indeterminato, di cui almeno due professori di ruolo ed almeno uno esterno, designati dal Dipartimento che ha richiesto la selezione e appartenenti al settore concorsuale o al settore scientifico disciplinare oggetto della selezione.

2. Non possono far parte della Commissione i soggetti condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale.

3. Salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente della Commissione di concorso deve essere riservato alle donne.

4. Il Decreto di nomina della Commissione è pubblicato all'Albo Ufficiale di Ateneo. Della nomina è data inoltre pubblicità sul sito web dell'Ateneo.

5. Dalla data di pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Università del decreto di nomina della Commissione decorre il termine perentorio di 30 giorni per la presentazione alla Rettrice, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricasazione dei Commissari. Decorso tale termine e comunque dopo l'insediamento della Commissione non sono ammesse istanze di ricasazione dei commissari.

6. La Commissione, all'atto dell'insediamento, individua al suo interno un Presidente e un Segretario verbalizzante.

7. La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti.

8. La partecipazione ai lavori della Commissione costituisce obbligo d'ufficio.

9. La Commissione, previa autorizzazione del Rettore, può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.

10. I rimborsi spese sono disciplinati dall'art. 7, comma 4, del Regolamento di Ateneo per l'assunzione dei ricercatori a tempo determinato.

Art. 8 - Adempimenti della Commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice, nella prima seduta, previa dichiarazione dei singoli componenti della insussistenza delle cause di incompatibilità previste dalla legge, predetermina i criteri e le modalità per la valutazione preliminare dei candidati, secondo i parametri individuati dal D.M. 25.05.2011, n. 243, con riferimento al curriculum, ai titoli (art. 2 D.M. 243/2011) e alle pubblicazioni scientifiche (art. 3 D.M. 243/2011)

La Commissione predetermina inoltre i criteri da utilizzare per l'attribuzione di un punteggio analitico ai titoli ed alle pubblicazioni dei candidati che, a seguito della valutazione preliminare, verranno ammessi alla discussione, i criteri per l'accertamento della conoscenza della lingua inglese e i criteri per l'accertamento della lingua italiana per i candidati stranieri.

2. Le determinazioni di cui al precedente comma sono comunicate immediatamente al responsabile del procedimento che ne cura la pubblicità mediante pubblicazione all'Albo Ufficiale di Ateneo e inserimento sul sito dell'Ateneo per almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori della commissione.

3. La selezione è effettuata mediante valutazione preliminare dei candidati con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

4. A seguito della valutazione preliminare, la Commissione ammette alla discussione pubblica dei titoli e delle pubblicazioni i candidati risultati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a 6 unità. I candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia uguale o inferiore a 6.

5. L'elenco dei candidati ammessi alla discussione, unitamente ai motivati giudizi analitici relativi alla valutazione preliminare comparativa, nonché la data, la sede e l'orario della discussione e della prova orale di lingua inglese sono pubblicati all'Albo ufficiale di Ateneo ed inseriti sull'apposita pagina web del sito almeno venti giorni prima della discussione. **Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. Pertanto i candidati sono tenuti a presentarsi, muniti di un documento di identità in corso di validità, nel giorno e nel luogo stabiliti, senza ulteriore comunicazione. La mancata presentazione del candidato è considerata definitiva rinuncia alla selezione.**

6. La Commissione, a seguito della discussione, attribuisce un punteggio analitico ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentati dai candidati ammessi alla stessa, esprime un giudizio sulla prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza della lingua inglese, stila la graduatoria e, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, individua il candidato idoneo.

I punteggi complessivi attribuiti ai titoli, alle pubblicazioni e il giudizio sulla prova orale sono resi pubblici mediante affissione all'Albo Ufficiale di Ateneo ed inseriti sull'apposita pagina web del sito dell'Università. **Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.**

7. Gli atti della procedura di selezione sono costituiti dai verbali delle singole riunioni, di cui sono parte integrante e necessaria i motivati giudizi analitici relativi alla valutazione preliminare comparativa, i punteggi attribuiti ai titoli ed alle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione pubblica e la valutazione della prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza della lingua inglese.

Art. 9 - Termine del procedimento

1. I lavori della Commissione devono concludersi entro quattro mesi decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di nomina.

2. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di due mesi il termine per la conclusione della procedura per eccezionali e comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione anteriormente alla scadenza del primo termine.

3. Nel caso in cui i lavori non siano conclusi entro i termini della proroga, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia la procedura per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

ART. 10 - Accertamento della regolarità degli atti

1. Il Rettore accerta con proprio decreto la regolarità degli atti e l'esito della procedura, entro trenta giorni dalla consegna degli stessi al Settore Concorsi e Selezioni. Tale decreto è pubblicato all'Albo Ufficiale di Ateneo e sul sito web dell'Università. **La pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti** e dal giorno della stessa decorre il termine per la proposizione di eventuali ricorsi.

Il decreto è trasmesso immediatamente all'organo competente a deliberare la chiamata di cui al successivo art. 11.

Dell'esito della procedura viene altresì data comunicazione al vincitore e al Dipartimento interessato.

2. Il Rettore, qualora riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, può inviare con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per provvedere ad eventuali rettifiche.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Art. 11 - Chiamata del Dipartimento

1. Entro 60 giorni dall'approvazione degli atti da parte del Rettore, il Consiglio di Dipartimento che ha richiesto la selezione delibera la proposta di chiamata del vincitore, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia, indicando la data di presa di servizio del ricercatore; a tal fine il Consiglio tiene conto dei tempi necessari alla stipula del relativo contratto. La delibera del Dipartimento è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

2. Entro 30 giorni dalla data di approvazione della chiamata del ricercatore da parte del Consiglio di Amministrazione, il ricercatore è invitato a presentare la documentazione necessaria alla stipula del contratto di lavoro, che deve perfezionarsi nei 30 giorni successivi.

3. Nel caso in cui il vincitore del concorso rinunci al posto prima della sottoscrizione del contratto, il Dipartimento può procedere ad una nuova chiamata, scorrendo la relativa graduatoria.

Art. 12 - Contratto di lavoro.

L'assunzione del ricercatore avviene mediante stipula di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e pieno, sottoscritto dal Rettore e dal Ricercatore.

Il contratto deve riportare tutti gli elementi previsti dall'art. 10 del Regolamento di Ateneo in materia.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, il contratto non è cumulabile con altri contratti di lavoro subordinato, con l'assegno di ricerca, con la frequenza di un corso di dottorato e di una scuola di specializzazione e con altri emolumenti o borse erogate dall'Università. Per ogni aspetto relativo ai doveri del ricercatore si applica, per quanto compatibile, la normativa prevista per i ricercatori a tempo indeterminato a tempo pieno.

Il ricercatore è tenuto, nello svolgimento dei suoi compiti, all'osservanza del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a pena della risoluzione del contratto.

Il ricercatore è inoltre tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore presso l'Ateneo, nel rispetto degli obblighi previsti al D.Lgs. n. 81/2008 e a prendere contatto con il Servizio Igiene e Sicurezza dell'Università per definire ogni utile misura di prevenzione da adottare nell'ambito delle proprie attività di ricerca.

Il contratto è prorogabile per soli due anni e per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte e subordinatamente alla sussistenza della necessaria copertura finanziaria. La proroga è deliberata dal Dipartimento, che nomina altresì la Commissione preposta alla predetta valutazione.

Il contratto non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli.

La scadenza del contratto comporta a tutti gli effetti la risoluzione del rapporto di lavoro, che in nessun caso può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Il rapporto di lavoro è soggetto a tutte le cause di decadenza e risoluzione previste dalla legge.

Art. 13 - Trattamento economico e previdenziale

Il trattamento economico annuale spettante al ricercatore a tempo determinato, pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, è di € 34.898,06, comprensivo di oneri a carico percipiente. Il contratto è assoggettato a tutti gli adempimenti contributivi, previdenziali e fiscali previsti per i restanti rapporti di lavoro subordinato stipulati con l'Università degli Studi dell'Aquila.

Art. 14 - Documentazione da presentare ai fini dell'assunzione

Ai fini dell'assunzione, il vincitore del concorso presenterà la documentazione richiesta dal Settore Personale Docente e Ricercatori e, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'ammissione all'impiego,



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

come specificati nell'art. 3, comma 6, nn. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13 del presente bando, nonché le dichiarazioni sostitutive attestanti lo stato civile, la composizione del nucleo familiare, l'eventuale appartenenza a categorie protette, l'eventuale titolarità di pensione e l'eventuale iscrizione ad albi professionali; dovrà inoltre presentare dichiarazione ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 di non ricoprire altri impieghi alle dipendenze di enti privati o di Pubbliche Amministrazioni.

Il vincitore, che sia dipendente di Pubbliche Amministrazioni, è tenuto a dichiararlo ai fini del collocamento in aspettativa per tutta la durata del contratto, senza assegni né contribuzioni previdenziali, ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.

Prima della presa di servizio, il vincitore deve effettuare la visita medica volta al rilascio del certificato di idoneità alle mansioni rilasciato dal medico competente dell'Ateneo, che potrà essere contattato al numero telefonico indicato dal Settore Personale Docente e Ricercatori.

L'Amministrazione si riserva di procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Il chiamato cittadino extracomunitario può presentare le dichiarazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000 limitatamente agli stati, alle qualità personali ed ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani; ove il dato richiesto attenga ad atti formati all'estero e non registrati in Italia o presso Consolato italiano all'estero, l'interessato dovrà presentare la certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato di cui è cittadino, corredata di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale.

Art. 15 - Restituzione della documentazione

1. I candidati, ad eccezione del vincitore della selezione, potranno richiedere, con apposita istanza da presentare, a partire dal sessantesimo giorno e non oltre 12 mesi dall'avvenuta emissione del decreto di accertamento della regolarità degli atti, la restituzione della documentazione presentata. L'Università procederà alla restituzione salvo contenzioso in atto.

E' esclusa qualsiasi forma di restituzione con oneri a carico dell'Università.

2. La documentazione potrà essere ritirata dall'interessato o da suo delegato presso l'Area Gestione Risorse Umane – Settore Concorsi –, previo accordo telefonico con il personale del citato Settore.

3. Trascorso il termine di cui al precedente comma 1) questa Università disporrà del materiale secondo le proprie determinazioni, senza alcuna responsabilità.

Art. 16 - Trattamento dei dati personali.

1. Il trattamento dei dati personali è disciplinato dal D.L.vo 30.06.2003, n. 196. I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Università e trattati per le finalità di gestione della presente selezione comparativa e dell'eventuale procedimento di assunzione in servizio.

Il conferimento dei predetti dati è obbligatorio, pena l'esclusione dalla selezione.

I candidati godono dei diritti stabiliti dal citato decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che li riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.

Art. 17 - Pubblicità

1. Il presente decreto è reso disponibile sui siti web dell'Ateneo (<http://www.univaq.it>), del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, dell'Unione Europea.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Art. 18 - Rinvio circa le modalità di espletamento della procedura

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente bando, si applicano le disposizioni legislative, regolamentari e statutarie citate in premessa, nonché le leggi vigenti in materia di reclutamento di personale presso le Università.

Art. 19

Responsabile del procedimento

Ai sensi del disposto dell'art. 5 della legge 07.08.1990, n. 241, il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Simonetta Ricciardi, Responsabile del Settore Concorsi e Selezioni dell'Ateneo.

L'Aquila, 13 novembre 2014

LA RETTRICE
F.to Prof.ssa Paola Inverardi

PUBBLICATO SULLA G.U. n. 94 del 02/12/2014

Data di scadenza: 02/01/2015

Data di pubblicazione all'Albo Ufficiale: 03/12/2014

Unità Organizzativa Responsabile: Settore Concorsi e Selezioni - e-mail: concorsi@strutture.univaq.it

Responsabile: Dott.ssa Simonetta Ricciardi – tel: 0862432055 - 0862431295

Università degli Studi dell'Aquila – via Giovanni Di Vincenzo, 16/B – 67100 L'Aquila – www.univaq.it – protocollo@pec.univaq.it